

**COMUNE DI BOLOGNA  
QUARTIERE SAN DONATO SAN VITALE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI ALLA L. 208/2015 ART 1 CO 974-978. LOTTO 8: CORRIDOIO CICLO-ECO-ORTIVO DI VIA DELLE BISCIE. GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED USO DEI TERRENI E RELATIVI SERVIZI.**

**CIG 79744482AB**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Oggetto del presente capitolato è il servizio di gestione ed uso dei terreni, e relativi servizi, denominati "Corridoio Ciclo-Eco-Ortivo", di proprietà comunale siti a Bologna in via delle Biscie - zona Roveri.

Al fine di stimolare la sostenibilità ambientale e la diffusione dei saperi in zona Roveri si vuole sviluppare un corridoio ecologico che connetta, attraverso le aree verdi comunali, l'area Roveri, il Caab e Fico, la Facoltà di Scienze Agrarie e la zona Pilastro.

Si vuole inoltre stimolare progetti di impresa sociale volti a promuovere opportunità formative e di inserimento lavorativo rivolti a giovani, a persone svantaggiate e più in generale in cerca di occupazione.

**Art. 2 – Durata del contratto**

Con il soggetto aggiudicatario l'Amministrazione Comunale stipulerà il relativo contratto sulla base del presente capitolato e sulla base dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Il contratto avrà durata di **26 mesi** a partire dalla sottoscrizione con l'aggiudicatario, presumibilmente **1/11/2019 – 31/12/2021**.

**Art. 3 – Valore dell'appalto/importo del contratto**

L'importo del contratto per l'intero periodo di durata dello stesso, è quello che risulterà dall'aggiudicazione effettuata in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara, calcolato tenendo conto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

**L'importo totale a base di gara è quantificato in Euro 381.147,54 al netto degli oneri fiscali, comprensivi di Euro 3.369,31 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di cui Euro 336.930,79 quale costo stimato per manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016.**

Le risorse umane stimate per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto sono indicate di seguito.

L'importo viene corrisposto all'aggiudicatario previa presentazione di regolare fattura.

Per l'appalto di servizi oggetto del presente Capitolato non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente, "interferenze" tra lavoratori di diversi datori di lavoro, di conseguenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016, l'Amministrazione Comunale qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

**Art. 4 – Descrizione delle attività, aspetti organizzativi, profilo delle risorse umane**

Il Quartiere S. Donato- S. Vitale con la presente procedura intende promuovere la rivitalizzazione e rigenerazione del comparto industriale Roveri, valorizzandone il capitale naturale e umano attraverso strumenti quali l'Agricoltura Sociale e Urbana.

In particolare i progetti dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere lo sviluppo del territorio e favorire un'economia agricola, trasformando gli spazi inutilizzati in spazi ortivi, campi agricoli produttivi, parchi e giardini accessibili all'infanzia e zone per il tempo libero a cui far afferire l'intera popolazione, anche attraverso un'operazione di riqualificazione urbano-rurale del territorio;

- preservare e incrementare le risorse naturali del territorio, favorendo la biodiversità urbana dell'area che attualmente è a grave rischio degrado ambientale e sociale attivando una serie di servizi eco sistemici mirati al miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione dell'inquinamento acustico, un'efficace gestione delle acque piovane e dei rischi connessi, il miglioramento del microclima e in particolare l'abbassamento delle temperature effettive percepite, ponendo una particolare attenzione alle popolazioni di insetti utili;
- attivare nuovi modelli di inclusione sociale, coinvolgendo attivamente le fasce deboli della popolazione in percorsi individuali di formazione e transizione al lavoro, oltre che di auto-imprenditorialità;
- proporre percorsi di outdoor education rivolti alla prima infanzia nonché a persone con disabilità di varia natura;
- sperimentare modelli gestionali ed economici innovativi basati sul contrasto allo spreco, potenziando il riuso e la trasformazione di materia e materiali;
- diffondere uno stile di vita etico e sostenibile, basato sul rispetto dell'ambiente e dell'altro, promuovendo pratiche di educazione alimentare per il benessere e la salute della persona.

#### AZIONI

Al fine di custodire e sviluppare le risorse dei terreni oggetto di appalto, oltre che di potenziare il coinvolgimento della cittadinanza in quanto singoli o raggruppamenti, si indicano di seguito le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi:

1. attività agricola finalizzata alla produzione di ortaggi di stagione senza l'utilizzo di pesticidi di sintesi e tramite l'applicazione di tecniche agro-ecologiche;
2. produzione economicamente sostenibile in accordo con una distribuzione capillare sul territorio, a filiera corta, promuovendo mercati locali;
3. sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di orti finalizzati ad attività didattiche, dimostrative, divulgative delle tecniche utilizzate e delle buone pratiche dell'agricoltura urbana;
4. progettazione e allestimento di aree dedicate all'outdoor education;
5. individuazione di spazi destinati a favorire l'inclusione sociale a partire dall'agricoltura;
6. sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di orti ed aree sperimentali per attività di studio e ricerca sull'agricoltura urbana, sull'agro-ecologia e la lotta naturale e biologica;
7. realizzazione e gestione di aree ecologiche destinate al ripopolamento di insetti impollinatori e utili;
8. realizzazione e gestione di un'area destinata all'apicoltura urbana;
9. progettazione, realizzazione e gestione di aree funzionali alle attività (aree attrezzate di incontro e divulgazione, ricovero attrezzi e macchine, zona servizi, ecc.);
10. attività accessorie comprensive dell'uso di attrezzature, automezzi, risorse idriche, ecc. utili all'erogazione del servizio e a prestazioni relative alla gestione agricola ed ecologica dell'area e delle attività scientifiche, divulgative, sociali connesse;
11. promozione di forme di collaborazione con Università ed enti di Ricerca al fine di implementare forme di innovazione tecnologica e di sostenibilità, garantendo una gestione efficiente delle risorse e un equilibrato uso del territorio, alta qualità e salubrità dei prodotti;
12. sviluppo di percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo di fasce deboli della società;
13. attivazione di reti di collaborazione con soggetti del territorio: imprese, enti no profit e di ricerca sia regionali che nazionali, associazioni, scuole ecc.
14. promozione di nuove forme di aggregazione, cittadinanza attiva, di partecipazione e solidarietà;
15. creazione di spazi per il benessere, il tempo libero, lo sport e il turismo, anche attraverso la realizzazione di eventi e opportunità di formazione (outdoor learning);
16. promozione della mobilità sostenibile;
17. documentazione e divulgazione di interventi e azioni realizzate nell'ambito del progetto, secondo i principi ispiratori del bando quali lo stile di vita etico e sostenibile e il benessere della cittadinanza;
18. attività amministrative connesse in relazione e in collaborazione con i competenti uffici comunali.
19. progettazione e sviluppo della fascia orticola in continuità con la pista ciclabile in previsione su Via delle Biscie.

#### ATTREZZATURE

Al fine di realizzare le azioni del bando si dovranno allestire almeno le seguenti attrezzature:

1. capanno per ricovero macchine e attrezzature;
2. aree attrezzate esterne atte ad accogliere cittadinanza e bambini per la fruizione del corridoio ecortivo;

3. serre e coperture leggere destinate a favorire la coltivazione;
4. casetta per apicoltura;
5. percorso pedonale di fruizione del corridoio eco-ortivo.

#### **RISORSE UMANE**

Al fine di espletare le attività sopra riportate si ritiene che sia necessario garantire almeno le seguenti specifiche figure professionali quali:

- n. 1 Coordinatore di progetto, (part-time a 25 ore settimanali);
- n. 1 Operatore sociale;
- n. 1 Operatore tecnico agrario (part-time a 25 ore settimanali);
- n. 2 Operatori di fascia svantaggiata (part-time a 25 ore settimanali).

#### **Art. 5 Validità dell'offerta**

L'offerta vincola l'Appaltatore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del d. lgs. n.50/2016.

#### **Art. 6 - Sottoscrizione del contratto e oneri a carico dell'Aggiudicataria**

Il contratto di appalto sarà sottoscritto dal Direttore del Quartiere San Donato-San Vitale.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione Appaltante. Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'IVA s'intende a carico dell'Amministrazione. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. L'Amministrazione perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI.

#### **ART. 7 Anticipazione**

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

#### **Art. 8 Esecuzione anticipata**

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile Unico del Procedimento

#### **Art. 9 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. La cessione dei crediti è regolata dalla legge 21.2.1991 n. 52 e dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto come risultante dall'aggiudicazione. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni. Il subappalto è ammesso purché all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare. L'Appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

#### **Art. 10 – Modalità di pagamento**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni.

Si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche XVG7DS riportanti i dati di seguito indicati:

- **CIG 79744482AB** - Impegni nn. 031900493 - 0720000941 - 0721000434

Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dal Comune di Bologna.

Non verranno in ogni caso pagate le attività non effettuate, anche se previste dal Contratto. I termini di pagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche inerenti la regolare prestazione. Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni, fatti salvi i tempi richiesti per consentire all'Amministrazione l'accertamento della regolarità degli obblighi contributivi INPS ed INAIL in capo all'aggiudicataria.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

#### **Art. 11 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni al Quartiere San Donato-San Vitale specificando i dati identificativi del

conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

#### **Art. 12 – Disposizione relative al personale impiegato**

L'aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente od incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione del lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'aggiudicatario.

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato.

Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con l'aggiudicatario di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Si precisa che il titolare dell'attività dovrà regolamentare e coordinare, in riferimento agli aspetti di sicurezza, tutte le attività svolte all'interno degli spazi oggetto del presente bando, da tutti i soggetti ivi presenti a diverso titolo.

L'aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

#### **Art. 13 – Verifiche e controlli.**

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP sarà ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.

#### **Art. 14 – Inadempimenti e penali**

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il Responsabile Unico del Procedimento può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto.

Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, si procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali (gli esempi di seguito riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- richiamo scritto in caso di: primo riscontro di inadempienza (mancato rispetto delle indicazioni di capitolato; mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando);

- applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi in caso di inadempienza lieve agli obblighi contrattuali, quali ad esempio:

- mancata comunicazione di variazione dell'organico;

- mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando;

- applicazione di penale pari ad Euro 500 per singoli episodi in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali, quali ad esempio:

- ripetuto comportamento di inadempienza lieve (oltre la terza volta);

- applicazione di penale pari a € 300 in caso di:

- secondo riscontro per la medesima inadempienza;

- applicazione di penale pari a € 1.000 in caso di ogni ulteriore riscontro di una specifica inadempienza.

Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del soggetto affidatario o anche di uno solo dei soggetti facenti parte del raggruppamento affidatario del servizio.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'aggiudicataria.

#### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto previsto in generale dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n.50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;

2. l'Appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;

3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;

4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Nei casi di cui al n.5) il RUP formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'Appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'Appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016

#### **Art. 16 – Garanzie di esecuzione del contratto**

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 dello stesso decreto. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'Appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'Appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione. In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. Qualora l'Appaltatore intenda richiedere l'anticipazione del prezzo prevista all'art. 35 comma 18 del d. lgs.n. 50/2016, dovrà costituire specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità indicate dalla suddetta norma (art. 35 comma 18 del d. lgs.n. 50/2016)

#### **Art. 17 - Obblighi, responsabilità dell'appaltatore e coperture assicurative**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'Appaltatore si impegna inoltre a osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, secondo modalità concordate tra le Parti, informazioni sul personale impiegato nel corso dell'esecuzione contrattuale al fine di garantire la pubblicazione di tali informazioni in occasione dell'eventuale successiva gara di appalto, anche per consentire l'applicazione della clausola sociale.

All'Appaltatore è fatto divieto di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, pertanto, è tenuto a adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune di Bologna che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità e onere.

L'Appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del contratto e eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) e al patrimonio del Comune di Bologna, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e per persona, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

1. conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
2. danni a cose di terzi da incendio;
3. danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
4. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
5. danni a cose in consegna e/o custodia;
6. interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
7. colpa grave dell'assicurato e colpa grave e dolo delle persone delle quali deve rispondere.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni e attività connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

I beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per il contratto sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'appaltatore per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

L'Appaltatore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione per danni a beni di proprietà dell'Appaltatore stesso o da esso tenuti in uso, consegna o simili e si impegna, nell'ambito delle polizze da essa eventualmente stipulate, a attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Amministrazione per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

Copia di tutte le polizze e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate al Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'Appaltatore, non esonerano l'Appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'Appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

#### **Art. 18 - Modifiche contrattuali**

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.

In caso di variazioni non disposte dal RUP, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso Appaltatore. In caso di varianti entro il limite del 20% del valore dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario.

#### **Art. 19 - Verifica finale**

Al termine del contratto l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016



**Art. 20 – Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Le parti di impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e particolari nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

**Art. 21– Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e nel contratto, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016 nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

**Art. 22 - Controversie e foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Bologna.